

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 187

- L'Avv., con pec del 17 luglio 2020, segnalava di avere ricevuto mandato per un giudizio di primo grado, con procura espressamente estesa anche ai gradi successivi di giudizio, sicché, all'esito negativo del giudizio di primo grado, previa informativa e comunicazioni con il cliente, veniva predisposto l'atto di appello. Successivamente l'istante apprendeva della revoca del mandato ed il conferimento dello stesso ad altri difensori. Richiedeva, pertanto, l'istante quali condotte la stessa potrebbe tenere, quali iniziative assumere e quali pretese economiche avanzare in relazione ai rapporti intercorsi prima della revoca del mandato

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

che la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve necessariamente riguardare questioni o aspetti di natura deontologica e non anche indicazioni su quali azioni sia più opportuno intraprendere per la tutela degli interessi privati del richiedente.

Va inoltre osservato che nel caso di specie la verifica dell'esigibilità dei compensi per il giudizio di gravame, costituisce questione di natura strettamente civilistica e come tale esorbita dalla materia deontologica di competenza del Consiglio.

Ciò chiarito si segnala che la vicenda in questione trova regolamento, sotto il profilo deontologico, nel Titolo II "Rapporti il cliente e la parte assistita" del Codice Deontologico Forense, con particolare riguardo agli artt. 25 (Accordi sulla definizione del compenso), 27 (Doveri di informazione), 29 (Richiesta di pagamento), 33 (Restituzione di documenti).

ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave: artt. **25, 27, 29, 33 CDF**; revoca mandato - attività ulteriore - compenso - rilevanza deontologica - non sussiste